

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

No. 13 — 1 Marzo 1946

Indice pag. 50

Publicato dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Governo Militare Alleato

13 CORPO

Ordine Generale N. 34

REVOCA DI BENEFICI IN MATERIA DI PENSIONI PER BENEMERENZE FASCISTE — AUMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI ED INTEGRAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DEL PERSONALE IN QUIESCENZA

Atteso che si ritiene necessario ed opportuno revocare i benefici in materia di pensioni per benemerenze fasciste; aumentare le pensioni a carico degli enti pubblici e concedere un'integrazione temporanea di carovita a favore dei pensionati degli enti pubblici, loro viventi a carico e superstiti e ciò in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale «Territorio»):

Io, ALFRDED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

PARTE A

ARTICOLO I

REVOCA DI BENEFICI IN MATERIA DI PENSIONI PER SERVIZI RESI AL REGIME FASCISTA E PER BENEMERENZE FASCISTE

Sezione 1. — Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge, loro modifiche ed estensioni che prevedono la concessione di pensioni a carico del bilancio dello Stato, per servizi resi al regime fascista o per benemerenze fasciste, e tutte le pensioni concesse in base a tali disposizioni sono revocate:

- a) R. D. L. 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente la concessione di pensioni e di assegni per così detti servizi resi alla causa nazionale, comprese le pensioni a favore dei componenti la Milizia volontaria sicurezza nazionale (qui di seguito designata quale M.V.S.N.) e delle loro famiglie.
- b) R. D. L. 24 marzo 1930, n. 454 che estende agli invalidi per la così detta causa nazionale le disposizioni concernenti i benefici in materia di pensioni già godute dagli invalidi di guerra.
- c) R. D. L. 12 giugno 1931, n. 777 che estende agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la così detta causa nazionale tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra.

Sezione 2. — Tutte le disposizioni di legge, che prevedono la concessione di pensioni o di assegni di guerra agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e ai loro congiunti, in relazione ai servizi prestati durante la guerra civile in Spagna, sono abrogate, e tutte le pensioni concesse in base a tali disposizioni sono revocate.

Sezione 3. — Le pensioni e gli assegni vitalizi straordinari, concessi per così detti meriti fascisti da particolari disposizioni di legge, a partire dal 28 ottobre 1922, sono revocati e tali disposizioni sono abrogate.

Sezione 4. — I pensionati, di cui alla Sezione 1. di quest'Articolo, che abbiano optato per e ricevuto il trattamento di pensione stabilito dal R. D. L. 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modifiche ed estensioni dello stesso, potranno inoltrare domanda al Governo Militare Alleato, nei termini e alle condizioni che saranno indicate, per la concessione della pensione normale ed eventuali assegni spettanti per i servizi resi allo Stato, alle province, ai comuni o ad altri enti pubblici.

a) Il trattamento di quiescenza del personale della Milizia ferroviaria, della Milizia postale, della Milizia stradale, della Milizia portuaria e della Milizia forestale, di grado inferiore a quello di maggiore, e che è stato licenziato dal servizio in conseguenza dello scioglimento dei rispettivi corpi d'appartenenza, sarà regolato dalle leggi vigenti alla data dell'8 settembre 1943, in quanto applicabili alle pensioni a carico degli enti pubblici.

b) Il diritto al pagamento delle pensioni e degli assegni già riconosciuto al personale appartenente ai corpi suindicati, viene revocato nei confronti degli ufficiali di grado di maggiore o superiori.

La validità e l'ammontare legittimo di tali pensioni saranno determinati, da ora in poi, dal Governo Militare Alleato dietro presentazione di domanda. L'inchiesta esaminerà se i suddetti gradi furono raggiunti come risultato di attività politica, per i così detti «meriti fascisti», o durante il servizio prestato presso altri rami della M. V. S. N. Tali pensioni saranno concesse o revisionate prendendo in considerazione, allo scopo di determinare una valutazione dei servizi resi e di calcolare la media di tre anni di stipendi, solamente i gradi effettivamente raggiunti e gli stipendi o salari legittimamente dovuti, e non avranno alcun effetto i precedenti politici i cosiddetti meriti fascisti o i servizi resi in un altro ramo della milizia.

Sezione 5. — Il personale appartenente alla Milizia già iscritto nell'ente denominato «Opera di Previdenza della Milizia», avrà diritto al rimborso dei contributi versati per la costituzione di assegni vitalizi. Tale rimborso sarà effettuato su domanda da dirigersi al Governo Militare Alleato nel termine e nei modi che verranno in seguito indicati.

ARTICOLO II

REVOCA DEI PROVVEDIMENTI EMANATI IN TEMA DI PENSIONI DALL' EX GOVERNO FASCISTA REPUBBLICANO E DAI TEDESCHI

Sezione 1. — Tutte le leggi e i provvedimenti, concernenti pensioni a carico di enti pubblici, emanati dopo l'8 Settembre 1943 dal così detto Governo Fascista repubblicano, dalla amministrazione militare e dalle forze armate germaniche, sono abrogate con effetto dalla data dell'8 Settembre 1943.

Sezione 2. — Tutte le pensioni a carico di enti pubblici, concesse nel periodo compreso fra l'8 Settembre 1943 e il 1 Luglio 1945, nella cui liquidazione abbiano interferito norme o aumenti di stipendio disposti dall'ex Governo fascista repubblicano, dall'Amministrazione militare o dalle forze armate germaniche, saranno soggette a revisione in base alle norme in vigore e allo stipendio percepito alla data dell'8 Settembre 1943.

PARTE B

ARTICOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI MIGLIORAMENTI NEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN QUIESCENZA

Sezione 1. — Con effetto dal 1 Luglio 1945, e con le sole eccezioni qui sotto specificate, sono aumentati del cento per cento (100%) tutte le pensioni e gli assegni, come indi-

cati alla Sezione 2.a di quest'Articolo, inclusi i così detti assegni privilegiati, siano essi diretti, temporanei o rinnovabili, a favore dei dipendenti da enti pubblici, siano essi civili o militari, delle loro famiglie, dei superstiti o dei viventi a carico.

Sezione 2. — Il sopra indicato aumento del 100 % verrà applicato a favore di:

- a) Tutti i pensionati dello Stato.
- b) Tutte le pensioni corrisposte da fondi speciali alle seguenti categorie: notai (archivi notarili); personale delle F.F. S.S. (Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dello Stato); insegnanti di religione e addetti al fondo del culto (fondo per il culto); tutti i dipendenti dal Fondo dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economici.
- c) Dei pensionati dipendenti dal cessato Commissariato dell'emigrazione.
- d) Delle pensioni e degli assegni di ricompensa nazionale corrisposti ai veterani della guerra per l'indipendenza d'Italia e alle loro famiglie.
- e) Di tutte le pensioni straordinarie di reversibilità alle vedove dei Mille di Marsala.

Sezione 3. — Le pensioni e gli assegni a carico dello Stato, qui sotto specificati, saranno aumentati dell'ottanta per cento (80 %);

- a) Le pensioni e gli assegni corrisposti secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.
- b) Le pensioni e gli assegni corrisposti dal Fondo pensioni delle Ferrovie, secondo le norme dell'ex governo austro-ungarico.
- c) Le pensioni liquidate dall'ex Stato libero di Fiume.

ARTICOLO IV

LIMITAZIONI NEGLI AUMENTI DI PENSIONI AGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

In nessun caso le pensioni liquidate o da liquidarsi al favore degli ufficiali delle Forze Armate e maggiorate in conformità al disposto dell'articolo III di questo Ordine, con l'aggiunta dell'indennità speciale o dell'indennità d'ausiliaria, potranno superare i quattro quinti della somma dello stipendio e dell'indennità militare inerenti al grado rivestito all'atto della cessazione del servizio permanente. Nel caso in cui la pensione, maggiorata nella misura suesposta, aggiunta alle indennità dovesse eccedere i quattro quinti, l'eventuale eccedenza è portata in detrazione dell'indennità speciale o dell'indennità d'ausiliaria.

PARTE C

ARTICOLO V

INTEGRAZIONE SPECIALE TEMPORANEA NEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Sezione 1. — a) Le pensioni a carico di enti pubblici, contemplate nella Sezione II di quest'Articolo, avranno un'integrazione speciale temporanea dell'ammontare mensile lordo nelle misure fissate dalla seguente tabella:

- settanta per cento (70 %) sulle prime lire mille mensili o frazione di esse;
- sessanta per cento (60 %) sulle seconde lire mille mensili o frazione di esse;
- trenta per cento (30 %) sulle terze lire mille mensili o frazione di esse.

b) in nessun caso l'integrazione speciale temporanea, di cui trattasi, potrà superare l'importo di lire 1600 mensili lorde.

Sezione 2. — L'integrazione speciale temporanea di cui alla sezione precedente, è applicabile: (1) a tutte le pensioni e agli assegni contemplati all'articolo III di quest'ordine; e (2) alle pensioni di guerra.

ARTICOLO VI

DETERMINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SPECIALE TEMPORANEA

Sezione 1. — La maggiorazione stabilita nel precedente articolo sarà calcolata sul totale dell'importo lordo mensile della pensione o dell'assegno, aumentati in base alle disposizioni contenute nell'articolo III di quest'Ordine e di tutti gli altri assegni supplementari, con esclusione dell'assegno di caroviveri, di cui all'articolo IX di quest'Ordine.

Sezione 2. — Per i titolari di più pensioni e (o) di più assegni a carico dello Stato e di altri enti pubblici, la determinazione in base a quanto è stabilito al precedente articolo, sarà fatta sulla base dell'ammontare delle pensioni e (o) degli assegni. L'ammontare complessivo dell'integrazione così determinata sarà ripartito proporzionalmente fra gli enti tenuti a corrispondere le pensioni e (o) gli assegni, qualora questi enti siano tutti statali o amministrazioni autonome dello Stato. Qualora gli enti tenuti al pagamento non siano tutti statali o amministrazioni autonome dello Stato, l'integrazione speciale temporanea sarà da applicarsi proporzionalmente soltanto alle pensioni e (o) agli assegni corrisposti da questi.

Sezione 3. — Qualora lo stesso titolare percepisca contemporaneamente una pensione di guerra, diretta o di reversibilità, e una pensione ordinaria di quiescenza, la determinazione più sopra prevista sarà fatta sulla base del complessivo ammontare lordo mensile di tali pensioni.

ARTICOLO VII

INTEGRAZIONE SPECIALE SULLE INDENNITÀ PAGABILI UNA VOLTA TANTO

Le indennità pagabili una volta tanto in luogo di pensioni, spettanti per cessazione dal servizio prestato per un numero di anni inferiore a quello stabilito, sono aumentate del sessanta per cento (60%). Tale aumento si applicherà alle indennità corrisposte dal 1 luglio 1945 in poi.

ARTICOLO VIII

LIMITAZIONE DEL DIRITTO ALLA CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE SPECIALE

Sezione 1. — Il pagamento dell'integrazione speciale temporanea prevista dall'articolo V di quest'Ordine non si effettuerà a favore di quei pensionati che, oltre a percepire la pensione, prestano opera retribuita sotto qualsiasi forma, presso le amministrazioni dello Stato, quelle comunali, provinciali (di zona) o presso altri organi od uffici pubblici, in qualunque modo organizzati, che direttamente o indirettamente, in tutto, o in parte, siano gestiti o funzionino con fondi pubblici. Tuttavia questa limitazione non dovrà applicarsi alle pensioni di guerra.

Sezione 2. — L'integrazione speciale temporanea non competerà ai titolari di pensioni pagabili all'estero.

PARTE D

ARTICOLO IX

AUMENTO DEGLI ASSEGNI DI CAROVIVERI

Sezione 1. — Gli assegni di caroviveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920 n. 1827 e col R. D. L. 29 dicembre 1921 n. 1964, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche, nonché col R. D. L. 23 ottobre 1927 n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326, sono aumentati nelle seguenti misure:

- a) Ad annue lire 9600 lorde per le pensioni o gli assegni non superiori alle lire 18000 annue lorde.
- b) Ad annue 8400 lorde, per le pensioni o per gli assegni di riversibilità non superiori alle 18000 lire annue lorde.
- c) Per quanto riguarda le pensioni dirette e gli assegni superiori nel loro ammontare lordo ad annuali lire 18000 ma inferiori a lire 27600 annue, nonchè le pensioni e gli assegni di riversabilità superiori nel loro ammontare lordo ad annuali lire 18000, ma inferiori a lire 26400 annue, l'ammontare dell'assegno di caroviveri sarà costituito dalla differenza fra le lire 27600 e, rispettivamente 26400 e l'ammontare lordo di tali pensioni.

Sezione 2. — Agli effetti della determinazione degli assegni di caroviveri sulle pensioni, come previsto nella precedente sezione di quest'articolo, l'ammontare lordo dovrà essere comprensivo dell'aumento generale previsto all'articolo III, ma non già dell'aumento speciale contemplato all'articolo V di quest'Ordine.

Sezione 3. — Gli assegni di caroviveri stabiliti in quest'Articolo saranno da applicarsi anche a favore delle seguenti categorie di persone:

- a) Pensionati dell'Amministrazione ferroviaria;
- b) Pensionati del cessato regime austro-ungarico, in conformità al R. D. L. 14 maggio 1922, n. 743, modificato con l'articolo 4 del R. D. L. 23 ottobre 1927, n. 1966.
- c) pensionati dell'ex Stato libero di Fiume.

Sezione 4. — Negli assegni di caroviveri, previsti in quest'articolo, s'intende conglobato l'assegno supplementare temporaneo, di cui al R. D. L. 14 luglio 1941 n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, e al R. D. L. 8 luglio 1943 n. 610.

Detto assegno supplementare temporaneo è pertanto soppresso come emolumento a sè stante.

Sezione 5. —

- a) gli assegni di caroviveri, previsti in quest'articolo, da corrisponderci a favore degli insegnanti elementari in quiescenza che percepiscono le pensioni a carico del «Monte Pensioni», assorbiranno tutti gli altri assegni caroviveri e quelli temporanei in godimento, vivi compreso il caroviveri di cui al R. D. L. 31 luglio 1919 n. 1304, nonchè l'assegno supplementare temporaneo previsto dal R. D. L. 9 agosto 1943 n. 736.
- b) Tali assegni supplementari temporanei continueranno tuttavia, ad essere corrisposti in favore di coloro cui non spetti l'assegno di caroviveri.
- c) Nell'eventualità che l'assegno di caroviveri, come previsto in precedenza, risulti di importo inferiore all'assegno supplementare temporaneo, i rispettivi titolari di pensioni, contemplati in questa sezione, avranno diritto a percepire l'assegno di caroviveri, aumentato della differenza tra quest'ultimo e l'ammontare dell'assegno supplementare temporaneo.
- d) Qualora dall'applicazione del presente Ordine risulti dovuto ai pensionati contemplati in questa sezione, un trattamento complessivo inferiore a quello loro spettante alla data dell'entrata in vigore di quest'Ordine, gl'interessati percepiranno la differenza in aggiunta all'integrazione speciale temporanea di cui all'articolo V di quest'Ordine.

ARTICOLO X

LIMITAZIONI RIGUARDANTI LA CORRESPENSIONE DELL' ASSEGNO DI CAROVIVERI

Ai titolari di più pensioni sarà concesso un solo assegno e, precisamente, quello che risulta il più favorevole. Gli importi stabiliti quali limiti ai comma a) b) e c) della Sezione 1 dell'articolo IX di quest'Ordine, saranno calcolati sul totale delle varie pensioni delle categorie, per cui è previsto il caroviveri.

PARTE E

ARTICOLO XI

FACOLTÀ DI ALTRI ENTI PUBBLICI A CONCEDERE I MIGLIORAMENTI SU RIPORTATI

- a) Gli enti pubblici qui di seguito indicati avranno facoltà di estendere, per mezzo dei loro organi competenti, a favore dei loro pensionati i miglioramenti previsti nelle Parti B, C e D di quest'Ordine: Zone, Comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico, ivi compresi enti autonomi controllati dallo Stato o che dallo Stato percepiscono sussidi od altri contributi a carattere continuativo.
- b) Gli enti sopra indicati avranno facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle stabilite nelle su richiamate Parti di quest'Ordine.

ARTICOLO XII

PENSIONATI RIASSUNTI IN SERVIZIO

I pensionati riassunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in conformità alle leggi vigenti, avranno diritto a percepire, in aggiunta alla pensione loro spettante, soltanto la differenza tra la pensione stessa, aumentata a sensi di quest'Ordine, e lo stipendio od altro emolumento corrisposto per il servizio. Per la durata della riassunzione in servizio, ad essi non spetterà la corresponsione dell'assegno supplementare temporaneo, dell'integrazione temporanea e dell'assegno di caroviveri, come previsto del presente Ordine.

ARTICOLO XIII

LIMITE DI TOLLERANZA NEI CONTEGGI

Nel determinare gli aumenti stabiliti nelle parti B e D e l'importo dell'integrazione speciale temporanea contemplato nella parte C di quest'Ordine, si trascurano le frazioni di dieci lire.

ARTICOLO XIV

RECLAMI

Sezione 1. — Contro i provvedimenti adottati in seguito alle disposizioni contenute nella parte A di quest'Ordine e contro le liquidazioni degli aumenti previsti nelle parti B e D e dell'integrazione temporanea contemplata nella parte C, nonché contro la mancata concessione di tali benefici, è ammesso il ricorso al Governo Militare Alleato, in base a norme che saranno emanate in seguito.

Sezione 2. — Il termine per la produzione dei ricorsi andrà a scadere, a pena di decadenza, alla fine del sesto mese successivo alla dichiarazione della cessazione del presente stato di guerra.

ARTICOLO XV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data, in cui sarà da me firmato. Come già è stato espressamente stabilito negli articoli che precedono, tutti i provvedimenti contemplati in quest'Ordine avranno effetto a partire dal primo luglio 1945.

Trieste, 31 dicembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 37

AUMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI NOTAI

Atteso che si ritiene necessario di consentire, nelle presenti circostanze, un aumento degli onorari dovuti ai notai che esercitano il loro ufficio in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designate quale «Territorio»):

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

ARTICOLO I

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle sue successive modificazioni, sono aumentati del 150 % (centocinquanta per cento) e non potranno essere inferiori a lire cinquanta. Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.

Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni, sono aumentati del 250 % (duecentocinquanta per cento), ad eccezione di quelli per gli atti di protesto, che sono aumentati del 100 % (cento per cento), salve le disposizioni degli articoli seguenti:

ARTICOLO II

L'onorario per ogni copia esecutiva, di cui all'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sarà pari ad un quinto di quello dovuto per l'originale e non potrà essere inferiore alle lire venti nè superiore a lire cinquecento.

L'onorario per ogni ulteriore copia, di cui all'art. 15 della stessa tariffa, e successive modificazioni sarà pari al sesto di quello dovuto per l'originale e non potrà essere inferiore a lire venti, nè eccedere lire quattrocento. Esso è di lire venti per le copie di atti di valore indeterminato.

Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro, l'onorario sarà di lire dieci.

ARTICOLO III

Gli onorari fissi per ogni estratto e per ogni certificato, di cui agli articoli 16 e 17 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, saranno dovuti nella misura di lire 20.

ARTICOLO IV

Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, di costituzione di privilegi sugli autoveicoli, e di trasferimento o di rinnovazione dei privilegi stessi, sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata, sarà dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore di cui all'art. 1 di quest'Ordine. Tale onorario non potrà però superare le lire mille.

Per gli atti di consenso alla cancellazione dei privilegi, iscritti nel pubblico registro automobilistico, sarà pure dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore, ma ridotto ad un terzo. Esso non potrà essere inferiore a lire 50.—, nè superiore a lire 400.—.

ARTICOLO V

Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire 4 (quattro) per ogni pagina. Esso è aumentato del cinquanta per cento nei casi di richieste urgenti di copie di atti.

ARTICOLO VI

Il diritto d'iscrizione a repertorio di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire dieci per gli atti soggetti a registrazione e di lire quattro (quattro) per gli altri atti.

La metà di tale diritto deve essere versata dal notaio alla «Cassa nazionale del notariato».

Cessa di avere effetto la disposizione che fa obbligo al notaio di versare una quota del diritto stesso all'«Archivio notarile distrettuale».

ARTICOLO VII

I diritti accessori stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge del 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni, e non contemplati nei precedenti articoli, saranno aumentati del cento per cento.

ARTICOLO VIII

Le riduzioni della tariffa notarile previste da disposizioni speciali, cessano d'avere effetto relativamente ai diritti accessori.

Saranno dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale, in tutti i capi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori.

ARTICOLO IX

I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, sono aumentate del duecento per cento.

ARTICOLO X

Per ogni atto ricevuto o autenticato dal notaio, che sia soggetto a registrazione, è dovuta all'«Archivio notarile», a carico delle parti, una tassa pari ad un decimo dell'onorario dell'atto stesso.

ARTICOLO XI

L'aggio prelevato dagli archivi notarili sulle somme riscosse per conto della «Cassa nazionale del notariato», costituirà un provento a favore del personale dell'«Archivio notarile del distretto».

ARTICOLO XII

La quota di onorario corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini fiscali e quello dichiarato dalle parti per ciascun atto ricevuto o autenticato da notaio, sarà liquidata dall'Ufficio del Registro che la riscuoterà per intero a favore della «Cassa nazionale del notariato». L'Ufficio del registro tratterrà l'aggio del cinque per cento sulle somme riscosse a norma del presente articolo.

Il notaio indicherà, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata in favore della «Cassa nazionale del notariato» sul valore dichiarato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli dovrà indicare, in margine alla copia per la denuncia della successione, la quota d'onorario da lui liquidata sul valore dichiarato dell'eredità.

ARTICOLO XIII

E' abrogata la disposizione dell'art. 15, comma 1.º del R. D. L. 14 luglio 1937 n. 1666, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e ogni altra disposizione contraria a quella del precedente Ordine.

ARTICOLO XIV

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Trieste, 22 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine Generale N. 38

**ADDIZIONALE SUI MANUFATTI TESSILI — MODIFICHE AL R. D. L. 11 GENNAIO 1943,
No. 65**

Considerata la necessità di apportare certe modifiche alla legge concernente le tasse da applicare su taluni manufatti tessili in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Militari Alleate (qui di seguito chiamata «Territorio»),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

ARTICOLO 1

A) — L'addizionale sulla vendita dei tessili istituita con l' Art. 3 del R. D. L. n. 65 dell'11 gennaio 1943, è dovuta nella misura del 6% sul valore imponibile, per tutti i tessili specificati nell'articolo medesimo, nonché per i tessili non classificati di prima necessità, a qualunque uso destinati, ad esclusione dei filati da impiegarsi in ulteriori trasformazioni o lavorazioni.

B) — L'addizionale è dovuta dal produttore all'atto del trasferimento della merce ai commercianti all'ingrosso ed al minuto o direttamente al consumatore.

C) — La tassa riscossa sulle importazioni dall'estero, salvo particolari esenzioni da stabilire a mezzo di Ordini del Governo Militare Alleato.

La tassa su tali importazioni dovrà essere versata dall'importatore all'atto dell'importazione.

D) — Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di altra merce od a titolo gratuito, l'addizionale sarà liquidata sulla base del prezzo di vendita fissato dal produttore per articoli consimili.

ARTICOLO 2

L'addizionale sarà riscossa con le modalità di cui al Decreto Ministeriale 15 marzo 1943, n. 2-1606.

ARTICOLO 3

Chiunque trasgredisca alle disposizioni dell'Art. 1 del presente Ordine, è punito con la multa prevista dall'Art. 55 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 nella misura da una a dieci volte la tassa dovuta e comunque non inferiore a lire 500.—.

ARTICOLO 4

L'inosservanza degli obblighi di cui al Decreto Ministeriale indicato nell'art. 3 è punita con l'ammenda da lire 1.000.— a lire 10.000.—.

ARTICOLO 5

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio a partire dal quinto giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 24 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine Generale N. 40

MODIFICAZIONI ALLE NORME CONCERNENTI L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI MAGGIORI UTILI RELATIVI ALLO STATO DI GUERRA

PREMESSO che sia opportuno rivedere le leggi ed i regolamenti sulla norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra regolate con R. D. L. 3 giugno 1943 n. 598

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 1

1. — Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 3^o, il comma secondo dell'art. 6 e l'ultimo dell'art. 13 del Testo Unico approvato con R. D. 3 giugno 1943, n. 598.

2. — Nel comma ottavo dell'art. 13 del citato Testo Unico sono soppresse le parole: «Salvo quanto è disposto dall'art. 6 per le operazioni di speculazioni su immobili».

3. — Le liquidazioni dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra effettuate prima dell'entrata in vigore di questo Ordine Generale saranno rettifiche in conformità del presente articolo quando risulti che fu calcolata una maggiorazione o minorazione del reddito ordinario in applicazione delle disposizioni abrogate con il primo comma

Articolo 2

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra non si applica con effetto dall'anno 1943 quando il reddito complessivo non raggiunga le lire 30.000.— all'anno oppure l'eccedenza del reddito complessivo sul reddito ordinario non raggiunga le lire 20.000.—.

Articolo 3

1. — L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applica con effetto dall'anno 1943 ai redditi derivati dall'esercizio di affittanze agrarie anche se il canone risulti determinato in modo diverso da quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del Testo Unico.

2. — Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si calcolano i redditi provenienti dal conferimento obbligatorio delle derrate.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 109 del Regolamento approvato con R. D. 11 luglio 1907, n. 560 è data facoltà agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al 50% dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 20 del Testo Unico approvato col R. Decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Articolo 5

1. — La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del Testo Unico approvato col R. Decreto 3 giugno 1943, n. 598 sui maggiori utili relativi agli anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del 50%; ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

2. — Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali vincolati che, intestati al contribuente, sono tenuti dalla Tesoreria Provinciale.

3. — Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del 3% al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabili a rate semestrali posticipate il 1.° gennaio ed il 1.° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al Bilancio dello Stato e le somme depositate non sono né cedibili né sequestrabili.

4. — Sono abrogati i comma terzo e quarto dell'art. 25, l'art. 26 e l'art. 35 del citato Testo Unico.

Articolo 6

Nell'articolo 27, primo comma e nell'art. 30 terzo comma, del Testo Unico, approvato con R. Decreto 3 giugno 1943, n. 598 alle parole: «da investire nello speciale Titolo di Stato» sono sostituite le seguenti: «da versare nel conto speciale vincolato».

Articolo 7

1. — La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili rela-

tivi allo stato di guerra è regolata dal Titolo IV del R. D. L. 7 agosto 1936 n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

2. — Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza davanti le Commissioni provinciali, che sono deferite nello stato in cui si trovano alle Commissioni Distrettuali.

TITOLO II

PENALITÀ

Articolo 8

1. — Chi, non avendo l'obbligo ai termini delle disposizioni vigenti di fare la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, non l'adempie, oltrechè essere punito con l'ammenda a norma di legge, è tenuto al pagamento di una sopratassa pari all'imposta straordinaria dovuta.

2. — Qualora si tratti di redditi soggetti anche all'imposta di ricchezza mobile, è altresì tenuto al pagamento di una sopratassa pari al tributo mobiliare sui redditi stessi.

3. — Quando la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito, ma il ritardo non superi un mese, la sopratassa di cui al primo comma è ridotta ad un quinto.

Articolo 9

1. — Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza fra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi accertati e l'ammontare delle dette imposte applicabili in base alla dichiarazione.

Articolo 10

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra sono definiti mediante concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni Amministrative, la sopratassa di cui all'art. 1 e il massimo della pena pecuniaria di cui all'art. 2 sono ridotti ad un quarto.

Articolo 11

1. — Entro sessanta giorni successivi a quello dell'entrata in vigore del presente Ordine, coloro che avevano l'obbligo di fare la dichiarazione di redditi soggetti all'imposta allo stato di guerra e non l'hanno osservato, debbono adempirlo; nel qual caso vanno esenti da sanzioni per la già omessa denuncia.

2. — Ove non l'adempiono sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1.

3. — Nello stesso termine coloro che hanno fatto in precedenza dichiarazioni, in ordine alle quali l'accertamento non sia divenuto definitivo o non sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, debbono presentare nuove dichiarazioni se quelle precedenti non erano fedeli. Ove le nuove dichiarazioni siano fedeli, non si applica alcuna sanzione. In ogni altro caso valgono le disposizioni dell'art. 2.

Art. 12

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra per gli anni 1939 e seguenti e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi medesimi per gli anni 1941 e seguenti, i termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi, dei quali è stata omessa la dichiarazione, sono prorogati, in quanto ve-

nissero a scadere precedentemente, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della detta imposta. Col termine medesimo si prescrive l'azione della Finanza per la rettifica dei redditi dichiarati.

Art. 13

1. — Ai fini indicati nell'articolo precedente, la facoltà di aumentare i redditi accertati dall'Ufficio e di accertare i redditi omessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato con R. Decreto 11 luglio 1907, No 560, è estesa alle Commissioni Amministrative Competenti a risolvere in Appello le controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

2. — La facoltà di cui al comma precedente da parte delle Commissioni Amministrative di prima istanza e di Appello cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione dell'imposta straordinaria predetta.

Art. 14

Qualora risulti che il reddito concordato prima dell'entrata in vigore del presente Ordine tra la Finanza e il contribuente è inferiore di almeno un quarto del reddito che, in conformità alle disposizioni applicabili alla data del Concordato, avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la Commissione distrettuale delle Imposte ha facoltà, ai fini e nel termine di cui all'art. 5, di aumentare il reddito concordato, applicandosi in ogni caso le disposizioni dell'art. 2.

Art. 15

Quando consta che un contribuente ha svolto una attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci oppure la limitazione dei prezzi può procedersi all'accertamento o alla rettifica dei redditi, ai fini di cui all'art. 5, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze ed in special modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza.

TITOLO III
DISPOSIZIONI ADDIZIONALI

Art. 16

Se in questo Ordine o in un Decreto o nelle istruzioni relative all'oggetto di quest'Ordine è fatto riferimento ad un ufficio o ad un Ente non esistente nel tempo in cui l'Ordine stesso debba essere messo in esecuzione, sarà provveduto alla sostituzione in base ad istruzione del Governo Militare Alleato.

Art. 17

Il Governo Militare Alleato potrà di volta in volta emettere istruzioni amministrative e stabilire ogni altra opportuna modalità per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, con l'avvertenza che, quando queste saranno emesse, dovranno essere considerate ad ogni effetto come parte integrante di quest'Ordine Generale.

Art. 18

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione ed avrà effetto immediato.

Trieste, 25 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 62

RIDUZIONE DEL PERIODO DI PRATICA NELLE PROFESSIONI FORENSI SUPPLEMENTO ALL' ORDINE No. 32

Atteso che l'art. 1 dell'Ordine No. 32 di data 27 ottobre 1945, stabilisce quanto segue:

«Il periodo di pratica richiesto dalla vigente legge (anni 6) per la professione di Avvocato e per l'iscrizione in un Albo di tale professione, è, in ogni caso, ridotto del termine trascorso dal completamente dei due anni richiesti per potersi presentare agli esami di Procuratore. Di questa riduzione potranno godere soltanto coloro che hanno superato con esito favorevole gli esami di Procuratore indetti nell'anno 1944, oppure che supereranno tali esami negli anni 1945 e 1946.»

Atteso che l'art. 2 dello stesso Ordine recita:

«Il periodo di pratica professionale richiesto agli Avvocati per l'ammissione al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori, che, in base alle leggi vigenti, è di anni dieci, viene ridotto ad anni sei a favore dei Procuratori Legali che sosterranno gli esami per la professione d'Avvocato in conformità alle disposizioni dell'articolo I di quest'Ordine e che saranno di conseguenza, iscritti nel rispettivo albo professionale».

Atteso che l'Ordine su richiamato è stato determinato del fatto che, a seguito della guerra, non si erano potuti indire gli esami di Procuratore Legale durante gli anni 1940, 1941, 1942 e 1943, impedendo così a coloro che sarebbero stati in possesso dei requisiti richiesti d'iniziare il prescritto periodo di pratica per poter essere iscritti in un albo d'avvocati.

Atteso che attualmente risulta che molti candidati sono stati ulteriormente ostacolati, quanto al decorso del prescritto periodo di pratica, dal servizio prestato nelle Forze Armate e che, pertanto, appare giusto ed equo disporre un'ulteriore, a loro favore, di tale periodo:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

ARTICOLO I

SERVIZIO MILITARE

Sezione 1:

A favore degli ex-combattenti e di coloro che abbiano prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, la riduzione del periodo di esercizio della professione necessario per ottenere la qualifica di Avvocato e l'iscrizione nell'albo degli Avvocati, disposta dall'articolo 1 dell'Ordine Generale No. 32 di data 27 Ottobre 1945, è raddoppiata, purchè tali persone siano in possesso di tutti gli altri requisiti ai sensi del citato articolo.

Sezione 2:

Il periodo di pratica professionale richiesto agli avvocati per l'ammissione al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori è ridotto ad anni tre in favore dei professionisti che si trovino nelle condizioni previste alla Sezione 1 di quest'articolo, purchè essi abbiano effetti-

vamente la qualifica d'avvocato e siano in conformità a tale qualifica, iscritti in un albo di avvocati, ai sensi delle disposizioni contenute in questo Ordine e nell'Ordine No. 32.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine avrà effetto retroattivo, a partire dalla data del 27 ottobre 1945.

Trieste, 17 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine N. 65

ESAMI DI PROCURATORE LEGALE

Atteso che, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale «Territorio»), durante gli anni 1940, 1941, 1942 e 1943, per ragioni dovute alla guerra, non furono indetti gli esami di abilitazione alla professione di procuratore legale;

atteso che, senza loro colpa e per le stesse ragioni, molti fra i candidati non hanno avuto la possibilità di presentarsi a tali esami indetti nel 1944;

poichè è ritenuto necessario provvedere ad indire tali esami per l'anno 1946;

considerata inoltre la necessità di apportare alcune temporanee modificazioni alle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio delle professioni forensi (R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578), in relazione agli esami suddetti ed a quelli che potranno essere in seguito indetti nel Territorio;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o

P A R T E A

MODIFICAZIONI TEMPORANEE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CONCERNENTI GLI ESAMI D'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI FORENSI

ARTICOLO I

SOSPENSIONE DELLA LIMITAZIONE DEL NUMERO

E' temporaneamente sospesa nel Territorio l'applicazione delle norme che dispongono la limitazione del numero dei posti da conferirsi annualmente per iscrizione o per trasferimenti negli albi dei procuratori.

ARTICOLO II

OGGETTO DEGLI ESAMI

- A) L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
- B) Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra, per la procedura civile e per la procedura penale.
- C) La prova orale comprende il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo e quello finanziario; la procedura civile e la procedura penale.

ARTICOLO III

TEMI DELLE PROVE SCRITTE

I temi per le prove scritte, di cui all'articolo precedente, saranno formulati dal Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste, di concerto col Procuratore Generale, e dovranno avere l'approvazione del Governo Militare Alleato. Ottenuta l'approvazione, i temi saranno consegnati al Presidente della Commissione esaminatrice, entro il termine e con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO IV

DISPENSA DALLA TASSA D'ESAME

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore del presente Ordine, abbiano presentato domanda d'ammissione all'esame d'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si siano trovati nell'impossibilità di sostenere, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altre sessioni, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

ARTICOLO V

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE SULLA BASE DI ESAMI SOSTENUTI NEL 1939 O SUCCESSIVAMENTE IN TERRITORIO LIBERATO

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi negli anni 1939 ovvero successivamente nei territori liberati dal nemico, costituisce titolo per l'iscrizione in uno degli albi dei procuratori esistenti entro il territorio, purchè alla data dell'entrata in vigore del presente Ordine, il richiedente abbia effettiva residenza entro lo stesso.

PARTE B

ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE PER L'ANNO 1946

ARTICOLO VI

FISSAZIONE DEGLI ESAMI E DELLA DATA PER LE PROVE SCRITTE

- A) E' indetta una sessione d'esami d'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore, presso la Sede della Corte d'Appello di Trieste, per i candidati residenti nel Territorio.
- B) Le prove scritte si terranno nei giorni sotto indicati, con inizio alle ore 9.
 - 16 aprile 1946: Diritto civile e diritto amministrativo.
 - 17 aprile 1946: Procedura civile e procedura penale.

ARTICOLO VII

DOMANDE D' AMMISSIONE

- A) Le domande di ammissione agli esami, di cui all'articolo precedente, redatte in carta da bollo da Lire 8, dovranno essere presentate alla Commissione Esaminatrice presso la Corte d'Appello di Trieste, entro e non oltre il 15 marzo 1946.
- B) All'a domanda d'ammissione dovranno allegarsi i seguenti documenti:
- 1) — Diploma di laurea in giurisprudenza;
 - 2) — Certificato di compimento della pratica prescritta;
 - 3) — Ricevuta comprovante il versamento della prescritta tassa d'ammissione agli esami di L. 200.— rilasciata da un Ufficio del Registro.
- C) Coloro che, per cause dipendenti dallo stato di guerra, si trovino nell'impossibilità di allegare alla relativa domanda uno od entrambi i documenti prescritti ai Nri 1) e 2) del comma precedente, potranno esibire, in sostituzione degli stessi e con riguardo a quanto dispone l'art. 5 del R. D. L. 13 maggio 1943, No 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

ARTICOLO VIII

CARTA OCCORRENTE PER LE PROVE SCRITTE

I candidati ammessi agli esami depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici (12) fogli di carta protocollo che saranno, a cura della competente segreteria, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal Presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti, nei giorni delle prove, a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

ARTICOLO IX

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice per la sessione d'esami sopra indetta, sarà composta come segue:

- 1) — Dott. Fausto De Franco, consigliere d'appello, presidente effettivo;
- 2) — Dott. Luigi Paolucci, sostituto procuratore generale, componente effettivo;
- 3) — Prof. Salvatore Satta, ordinario di diritto processuale civile, componente effettivo;
- 4) — Avv. Romeo Presca, componente effettivo;
- 5) — Avv. Nino Sinigaglia, componente effettivo;
- 6) — Dott. Vittorio Santomaso, consigliere d'appello, presidente supplente;
- 7) — Dott. Ettore Colonna, sostituto procuratore generale, componente supplente;
- 8) — Prof. Agostino Origone, ordinario di istituzioni di diritto pubblico, componente supplente;
- 9) — Avv. Giuseppe Losich, componente supplente;
- 10) — Avv. Massimiliano Jerič-Geri, componente supplente.

ARTICOLO X

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine ha effetto dal 14 gennaio 1946.
Trieste, 24 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 66

**AUMENTO DELL'AGGIO E QUOTE D'INTEGRAZIONE A FAVORE DEGLI ESATTORI
DELLE IMPOSTE DIRETTE**

Atteso che, con l'Ordine N.º 34 di data 30 ottobre 1945, venivano autorizzati determinati aumenti dell'aggio spettanti agli esattori delle Imposte Dirette, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale «Territorio») ed essendo risultato che, nelle condizioni attuali, tali aumenti si rilevano inadeguati,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

determino :

ARTICOLO I

REVOCA PARZIALE DELL' ORDINE No. 34

L'articolo I dell'Ordine N.º 34, di data 30 ottobre 1945, è abrogato.

ARTICOLO II

AUMENTO DELL'AGGIO

Con effetto dal primo luglio 1945, la percentuale dell'aggio spettante agli esattori delle imposte dirette, a carico dei contribuenti, è fissata nella misura del 9% (nove per cento).

ARTICOLO III

QUOTA D'INTEGRAZIONE A CARICO DELLO STATO

Sezione 1 — Agli esattori delle Imposte Dirette, che operano nel Territorio, spettano le seguenti quote d'integrazione a carico dello Stato:

a) Per i ruoli d'imposte per l'anno 1945, non eccedenti nel loro complesso i 5 milioni di Lire spetterà loro l'importo costituito dalla differenza tra un ammontare pari al 310 per cento dell'aggio complessivamente percepito sui ruoli delle imposte per l'anno 1943 e l'ammontare complessivo dell'aggio percepito sui ruoli delle imposte per l'anno 1945.

b) Per i ruoli d'imposta per l'anno 1945, che nel loro complesso, superano i 5 milioni di Lire, all'esattore spetterà l'importo costituito dalla differenza tra un ammontare pari al 290 per cento dell'aggio complessivamente percepito sui ruoli delle imposte per l'anno 1945 e lo ammontare complessivo dell'aggio percepito sui ruoli delle imposte per l'anno 1945.

Sezione 2 — Agli esattori delle Imposte Dirette i quali affermino e siano in grado di comprovare che le spese di gestione superano la quota d'integrazione consentita dalla Sezione 1.a di quest'Articolo, potrà essere concessa un'ulteriore erogazione a carico dello Stato, la quale, però, in nessun caso potrà superare l'ammontare pari al 410 per cento dell'aggio complessivamente percepito sui ruoli delle imposte per l'anno 1945; — ove trattisi di ruoli d'imposte non eccedenti complessivamente i 5 milioni di lire; — mentre — ove trattisi di

ruoli d'imposte complessivamente eccedenti i 5 milioni di Lire — tale ammontare non dovrà superare il 390 per cento dell'aggio complessivamente percepito sui ruoli delle imposte per l'anno 1945.

Sezione 3 — a) La quota d'integrazione, come prevista e consentita alle precedenti Sezioni 1.a e 2.a di quest'Articolo, sarà liquidata in base a decreto emesso dal competente Intendente di Finanza.

b) Le domande di concessione della quota d'integrazione dovranno essere presentate in iscritto all'Intendente di Finanza entro e non oltre il 30 aprile 1946.

c) Tali domande dovranno indicare: l'ammontare complessivo dei ruoli d'imposta per l'anno 1945 e il totale dell'aggio percepito, le esazioni d'imposte, effettuate per l'anno 1943 e l'aggio percepito in seguito alla percentuale consentita dall'Articolo II del presente Ordine.

Alle domande di concessione della quota d'integrazione, come prevista dalla Sezione 2.a di quest'Articolo, dovrà essere allegata copia autentica del bilancio contenente tutti i dettagli relativi alle spese di gestione.

ARTICOLO IV

QUOTA D'INTEGRAZIONE DA CONCEDERSI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Sezione 1 — Quora l'ammontare complessivo delle imposte esatte per l'esercizio 1945, sia inferiore al trenta per cento (30%) del totale esatto per l'esercizio 1943, gli esattori delle imposte dirette potranno rivolgere domanda di concessione della quota d'integrazione al Governo Militare Alleato.

Sezione 2 — Tali domande dovranno essere prodotte in iscritto entro e non oltre il 30 aprile 1946 e dovranno essere accompagnate, oltre alla documentazione richiesta alla Sezione 3 dell'Articolo III, anche da particolareggiati dati contabili indicanti, tra l'altro la ricapitolazione dell'aggio percepito per l'esercizio 1945, degli interessi di mora, dei conguagli, nonché di eventuali altri proventi derivati dalla gestione.

Sezione 3 — Nel valutare queste domande, le somme spese per stipendi e per indennità corrisposti al personale saranno approvate fino a concorrenza dell'ammontare spettante, allo stesso titolo e durante lo stesso periodo di tempo, agli impiegati dello Stato di grado corrispondente.

Sarà comunque, tenuto debito conto delle particolari disagiate condizioni relative al disimpegno del servizio nelle zone più scarsamente popolate.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

All'infuori di quanto è stato qui in precedenza espressamente fissato, quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, 5 febbraio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 67

**NOMINA DI CITTADINI RESIDENTI A POLA AD ASSESSORI PER LA CORTE D' ASSISE
ORDINARIA**

Atteso che, con l'Ordine No. 55 dd. 7 gennaio 1946, sono stati nominati, nella zona di Trieste e di Gorizia, degli assessori per la Corte d'Assise ordinaria di Trieste;

atteso che attualmente si rende possibile nominare a Pola altri assessori, per la stessa Corte:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d e t e r m i n o :

ARTICOLO I

NOMINA DI ULTERIORI ASSESSORI A POLA

In aggiunta a quelli nominati con l'ordine No. 55 dd. 7 gennaio 1946, i sottoelencati cittadini, residenti a Pola, sono designati quali assessori per la Corte d'Assise ordinaria:

- 1) Balde dott. Bruno di Carlo
- 2) Benussi Giovanni fu Antonio
- 3) Bosè Ernesto di Tommaso
- 4) Bucavelli rag. Antonio fu Nicolò
- 5) Califfi Nicolò di Stefano
- 6) Cella rag. Antonio di Natale
- 7) Cerrina dott. Giulio di Emilio
- 8) Colussi prof. Enrico di Biagio
- 9) Corrado dott. Ernesto di Virginia
- 10) Craglietto prof. Attilio fu Stefano
- 11) Dorani prof. Giuseppe fu Matteo
- 12) Fonda dott. Vittorio di Tommaso
- 13) Giuliani dott. Luciano di Pietro
- 14) Jaschi dott. Francesco fu Francesco
- 15) Malabotta rag. Giacomo fu Antonio
- 16) Marzari dott. Mario fu Luigi
- 17) Mazzaro dott. Ernesto di Ervinio
- 18) Paliaga Francesco fu Luigi
- 19) Petronio dott. Bartolomeo di Ettore
- 20) Pressi rag. Guido di Sebastiano
- 21) Randi Arrigo di Giovanni
- 22) Raffaeli Giovanni fu Giuseppe
- 23) Resselli Roberto fu Vittorio
- 24) Resen Mario fu Adolfo
- 25) Rose dott. Luigi fu Luigi
- 26) Sadich Ettore (dott.) fu Luigi
- 27) Salvador rag. Marcello fu Oreste
- 28) Savorgnan dott. Riccardo fu Francesco

- 29) Scopini dott. Bruno fu Antonio
- 30) Smareglia dott. Giulio fu Giulio
- 31) Strauss dott. Gilberto di Giovanni
- 32) Stefanacci prof. Giuseppe di Silvano
- 33) Turina ing. Alberto di Paolo
- 34) Unich dott. Remo fu Matteo
- 35) Veronese dott. Ferruccio fu Rodolfo
- 36) Zulino Giuseppe fu Pietro

ARTICOLO II

L' ORDINE No. 55 RIMANE IN VIGORE

L'Ordine No. 55, dd. 7 gennaio 1946, conserva il suo pieno vigore.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.
Trieste, 7 febbraio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

G O V E R N O M I L I T A R E A L L E A T O
13 Corpo

Ordine Amministrativo N. 24

NOMINA DELL'ISPETTORE E DEL VICE-ISPETTORE PER L' AGRICOLTURA

Atteso che con l'Ordine No. 38, dd. 12 novembre 1945, è stata predisposta la nomina d'un Ispettore Territoriale e d'un Vice-Ispettore,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

1. — Con decorrenza dal 1° settembre 1945, il prof. ERNESTO KLAVZAR è temporaneamente nominato Ispettore territoriale per l'Agricoltura ed è parificato ad un funzionario statale di grado sesto, gruppo A.

2. — Con decorrenza dal 1° settembre 1945, il prof. FRANCESCO PLATZER è temporaneamente nominato Vice-ispettore territoriale per l'Agricoltura ed è parificato ad un funzionario di grado settimo, gruppo A.

3. — I sopra nominati disimpegneranno i compiti, preveduti per tali uffici dall'Articolo 1 dell'Ordine No. 38 dd. 12 novembre 1945, e saranno sotto la sorveglianza e il controllo del Governo Militare Alleato.

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato,

Trieste, 31 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 25

NOMINA DEL Dott. ETTORE PECATORI A DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DEI „CONSORZI AGRARI“

Atteso che, con l'Ordine No. 46, dd. 26 novembre 1945, si è provveduto alla costituzione dell'Ufficio Territoriale dei «Consorzi Agrari»,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d e t e r m i n o :

1. — Il dott. ETTORE PECATORI è temporaneamente nominato direttore dell'Ufficio territoriale dei «Consorzi Agrari».

2. — Il su nominato dottore eserciterà le funzioni direttive ed ispettive sull'Ufficio territoriale dei «Consorzi Agrari» in conformità alle disposizioni contenute all'Articolo 1.º dell'Ordine No. 46, dd. 26 novembre 1945, e sotto la vigilanza ed il controllo del Governo Militare Alleato.

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 30 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 26

NOMINA DEL Dott. BRUNO PASCOLI A PRETORE PRESSO LA PRETURA DI GORIZIA

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate,

d i s p o n g o :

quanto segue:

Il dottor BRUNO PASCOLI è temporaneamente nominato pretore in sottordine, destinato alla Pretura di Gorizia, dove eserciterà tale funzione fino a nuovo ordine da parte del Governo Militare Alleato, con lo stipendio e gli accessori spettanti ad un magistrato di gradi VIII.

Questa disposizione entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmata.

Frieste, 8 gennaio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNINO MILITARE ALIATO

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

GOVERNINO MILITARE ALIATO

THOMAS JOHN ARMSTRONG

London, 1918

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 4

**NOMINA DELLA COMMISSIONE PENSIONI DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE E LA
ZONA DELLA CITTA' DI TRIESTE**

In conformità al potere conferitomi dall'Art. 1, Sez. 2 dell'Ordine No. 63, Io FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, con il presente

ordino :

le seguenti nomine per la Commissione Pensioni di Zona per la Zona di Trieste e la Zona della Città di Trieste:

PRESIDENTE: Dott. Umberto Rabatti
MEMBRI: Dott. Alberto Revera
Dott. Antonino La Corte
Dott. Valentino Graziadei
Dott. Giulio Cossu
Dott. Umberto Di Ricio.

Tali nomine avranno effetto dalla data della prima pubblicazione di quest'Ordine.
Dat: 2 febbraio 1946.

FRANCIS JOHN ARMSTRONG
Ten. Col.
Commissario di Zona
Zona di Trieste

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 5

**NOMINA DEL SIG. ANTONIO ZANUS A COMMISSARIO DELL' OPERA ORFANI DI GUERRA
DI TRIESTE E DELL' ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI DI TRIESTE**

Io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario di Zona per la Zona di Trieste,

ordino :

che il sig. ZANUS ANTONIO sia nominato Commissario dell'Opera Orfani di Guerra di Trieste e dell'Associazione Famiglie Caduti di Trieste.

Il presente Ordine sarà valido per la Zona di Trieste e per la Zona della Città di Trieste.

Data: 9 febbraio 1946.

FRANCIS JOHN ARMSTRONG
Ten. Col.
Commissario di Zona
Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 6

**NOMINA DI GIUSEPPE STENER ALLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LIBRETTI
DI LAVORO PER ARTIGIANI NEL COMUNE DI MUGGIA**

In conformità al potere conferitomi dall'Articolo II dell'Ordine No. 15, Io FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario di Zona per la Zona di Trieste, con il presente

ordino :

la nomina di GIUSEPPE STENER alla Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per Artigiani, di Muggia, in rappresentanza degli Artigiani, in luogo di Dante Santalesa, dimissionario.

Data: 12 febbraio 1946.

FRANCIS JOHN ARMSTRONG

Ten. Col.

Commissario di Zona

Zona di Trieste

ZONA DI POLA

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 25

**NOMINA DEL Dott. Ing. PIERO DAVANZO DEL BELLO A DIRETTORE DEL GENIO
MARINA E DELL' ARSENALE DI POLA**

Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il

Dott. Ing. PIERO DAVANZO DEL BELLO

quale direttore del «Genio Marina» e dell'«Arsenale» di Pola, *con effetto dal 6 dicembre 1945.*

Datato: 28 gennaio 1946.

E. S. ORPWOOD - Lt. Col.
Commissario di Zona Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 28

**NOMINA DEL Dott. FERRUCCIO VERONESE A LIQUIDATORE DELL' ENTE PROVINCIALE
TURISMO**

Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il

Dott. FERRUCCIO VERONESE

quale liquidatore dell'Ente Provinciale Turismo.

Datato: 5 febbraio 1946.

E. S. ORPWOOD ; Lt. Col.
Commissario di Zona Pola

PARTE III
SEZIONE CIVILE - INSERZIONI
ZONA DI TRIESTE

PREFETTURA DI TRIESTE

Div. 2-1 — Prot. No. 2100-24687.

IL PRESIDENTE DI ZONA

Visto l'art. 126 del T. U. per la finanza locale dd. 14-9-1931, n. 1175;

Sentito il parere della Camera di Commercio ed Industria;

Sentito il parere del Presidente di Zona

DELIBERA:

Il prezzo medio del bestiame viene stabilito come segue:

cavalli sopra i tre anni	Lit. 48.000.— pro capite
puledri sotto i tre anni	» 38.000.— » »
stalloni	» 90.000.— » »
muli	» 35.000.— » »
asini	» 10.000.— » »
buoi	» 70.— al kg.
mucche	» 23.000.— pro capite
giovani buoi fino a 2 anni e mezzo	» 15.000.— » »
tori	» 30.000.— » »
capre	» 2.000.— » »
pecore	» 2.000.— » »
maiali	» 8.000.— » »
vitelli da latte	» 4.000.— » »

Per quanto concerne l'eccezione stabilita dall'art. 123, a) del T. U. per la finanza locale, sono da considerarsi lattanti: i vitelli fino a 180 giorni, le capre fino a 100 giorni, gli agnelli fino a 120 giorni, i maiali fino a 60 giorni, i cavalli fino a 210 giorni, gli asini fino a 150 giorni, i muli fino 200 giorni. ,

8 gennaio 1946.

Il Presidente di Zona
Avv. Edmondo Puecher

PREFETTURA DI TRIESTE

Div. III — No. 3111-11794.

IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

Accertato che nella zona di Monfalcone si procede a ingiustificati abbattimenti di numerose piante di gelso, con grave pregiudizio del patrimonio gelsicolo;

Sentito l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trieste;

Vista la legge 15 maggio 1942, No. 625;

ORDINA:

ARTICOLO 1

Nei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, Staranzano e Grado è vietato l'abbattimento di gelsi, il loro capitozzamento e la potatura invernale di piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di età.

E' consentita solo la «rimondatura» e la «spuntatura» a sfogliatura eseguita.

ARTICOLO 2

Il divieto di abbattimento non riguarda le piante morte e vecchie, deperite o comunque improduttive, nonchè quelle che, per la loro ubicazione sul fondo, ostacolano lavori culturali.

Perchè, tuttavia, tali piante possano essere abbattute, il proprietario o possessore deve chiedere il preventivo permesso alla Prefettura, che provvederà sentito l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura.

ARTICOLO 3

Chiunque abbia ottenuto il permesso di abbattimento di gelsi nei casi previsti dall'articolo precedente, ha l'obbligo di reimpiantare in sito adatto, per ogni albero abbattuto, un egual numero di gelsi ad alto fusto od un numero quadruplo di ceppaie.

ARTICOLO 4

Nei Comuni indicati all'art. 1, è istituita una Commissione formata dal Presidente del Comune con funzioni di presidente, da un fiduciario degli agricoltori e da un fiduciario dei lavoratori dell'agricoltura.

Tale Commissione vigila sull'osservanza dei divieti indicati nell'articolo 1 nonchè, più particolarmente, sull'adempimento delle condizioni contenute nel permesso di abbattimento previsto dall'articolo 3, riferendo, ove il caso, alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 5

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 sono punite a sensi dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1942, n. 265 con l'ammenda fino a Lire 30.000.— o con l'arresto fino a tre anni.

I Presidenti dei Comuni sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore immediatamente.

Trieste, 9 febbraio 1946.

Il Presidente di Zona
Avv. Edmondo Puecher

COMUNE DI TRIESTE

XII-52-55-44

Trieste, 4 febbraio 1946

AVVISO AD OPPONENDUM

IL PRESIDENTE DEL COMUNE DI TRIESTE

rende noto

che l'Impresa appaltatrice Italstrade S. A. - Milano con sede in Trieste, Via D. Rossetti n. 27, ha ultimato i lavori di costruzione della galleria ricovero antiaereo dell'ex Rione Littorio - Via Orlandini - eppertanto devesi procedere al pagamento della rata di saldo.

In conformità dell'art. 360 della Legge sui lavori pubblici allegato F, si invitano tutti coloro che vantano crediti verso l'Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall'esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli al Comune di Trieste - Ufficio L. P. - entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell'albo comunale e della sua inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato, e ciò agli effetti dell'art. 361 della legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentato fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa.

Trieste, 31 gennaio 1946.

Il Presidente: Avv. MICHELE MIANI

AVVISO AD OPPONENDUM
IL PRESIDENTE DEL COMUNE DI TRIESTE

rende noto

che l'impresa appaltatrice Italstrade S. A. - Milano, con sede in Trieste, via D. Rossetti n. 27, ha ultimato i lavori di costruzione della galleria, ricovero antiaereo di Piazza Carlo Alberto, epperanto deve procedere al pagamento della rata di saldo.

In conformità dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici allegato F, si invitano tutti coloro che vantano crediti verso l'impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi indipendenti dall'esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli al Comune di Trieste - Ufficio L. P. - entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell'albo comunale e della sua inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato, e ciò agli effetti dell'art. 361 della legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentato fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa.

Trieste, 31 gennaio 1946.

Il Presidente: *Avv. Michele Miani*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE
COSTITUZIONE DI SOCIETA'

C. I. L. E. R. A. Società a responsabilità con sede in Trieste

Con atto 21 dicembre 1945, miei rogiti, registrato ed omologato, è stata costituita la società C. I. L. E. R. A. società a responsabilità limitata con sede in Trieste, col capitale di L. 180.000.— Durata della società fino al 31 dicembre 1955, prorogabile. Oggetto: Servizio autorimessa, posteggio, noleggi di vettura, commercio, rappresentanza e deposito automobili, lubrificanti, carburanti, articoli di ricambio, lavori officina, impianti meccanici ed elettrici. Amministratori Giorgio Cibir e Giovanni Levigari.— La firma e rappresentanza spetta a due amministratori congiuntamente, eppure un amministratore con un procuratore.

Dott. **Francesco Froggia** — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/2/1946 iscritto al No. 17488 del Registro d'ordine, annotato al No. 1689 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

FIDUCIARIA ITALIANA MANIFATTURE ED AFFINI
Società a resp. lim. in Trieste

AVVISO

Si rende noto che con atto d.d. Trieste 6.12.1945 N. 19982/3277 Atti Notaio Spadon debitamente registrato si è costituita con sede a Trieste via Crispi N. 41 la società FIDUCIARIA ITALIANA MANIFATTURE ED AFFINI — Società a responsabilità limitata col capitale di L. 50.000.— interamente versato ed ha per oggetto la rappresentanza, il deposito ed il commercio di manifatture e merci affini. La società dura fino al 31 dicembre 1966 ed ha due amministratori:

Stinco Guido fu Luigi e

Camposaggio Vincenzo fu Giulio

entrambi con firma vinco'ativa indipendente in Trieste.

La società segue le norme di legge come nell'atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Trieste (Registro delle Imprese) ed approvato con Decreto del Tribunale stesso d.d. 27 Dicembre 1945 N. 933/45 V. C. N. 1006/45 R. R. N 2893 Cron.

Trieste, li 12 Gennaio 1946.

Spadon Giovanni — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 14/1/1946 iscritto al No. 17377 del Registro d'ordine, annotato al No. 1663 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

RENDESI NOTO atto 31 dicembre 1945 omologato per decreto Tribunale Trieste 17 gennaio 1946 C 57/46 portante costituzione della «TECNIMAR» società a responsabilità limitata sede Trieste, cap. 60.000.— avente oggetto assunzione rappresentanze concessioni per divulgazione vendita articoli macchinari, impianti navali industriali ecc. Durata sociale fino 31 dicembre 1955 amministratori due soci cap. Callisto Gerolimich e dottor Tristano Colummi.

Dott. Giulio Paolina — Notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 28/1/1946 iscritto No. 17447 Registro ordine, annotato No. 1684 Registro Società,

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Costituzione di Società

Con mio rogito del 9 ottobre 1945 N.o di rep. 1374, registrato ed omologato è stata costituita la «CAMICERIA BOTTERI — SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE IN TRIESTE».

Capitale Lire 100.000.—

Durata sino al 31 dicembre 1953.

Oggetto: il commercio al dettaglio di articoli di camiceria ed affini.

Rappresentanza legale all'amministratore unico: Angelo Reggio.

Dott. Mario Froglià — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 1/2/1946 iscritto al N.o 17476 del Registro delle d'ordine, annotato al N.o 1687 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Costituzione di Società

Con mio rogito dd. 17 gennaio n.ro di rep. 1664 registrato ed omologato è stata costituita la «A. PETRI — SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA» — con sede in Trieste.

Capitale Lire 100.000.

Durata sino al 31 dicembre 1956.

Oggetto: la produzione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di specialità gastronomiche come pure il commercio di importazione ed esportazione in genere.

Rappresentanza legale all'amministratore unico Alfredo Petri.

Dott. Mario Froglià — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/2/1946 iscritto al N.o 17487 del Registro d'ordine, annotato al N.o 1688 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Costituzione di Società

Rendesi noto atto 1 febbraio 1946 sottoscritto notaio, portante costituzione società collettiva «FRATELLI DUKCEVICH & C.» in Trieste; soci in parti eguali; Dukcevic Stefano e Giovanni di Tommaso e Kiseljak Francesco fu Giacomo; capitale sociale Lire 300.000; durata 31 agosto 1950; oggetto produzione salumi commercio alimentari e vini; amministratori i tre soci congiuntamente a due.

Dott. Ezio Galante — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/2/1946 iscritto al N.o 17490 del Registro d'ordine, annotato al N.o 1690 dle Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Costituzione di Società

Rendesi noto mio rogito dd. Trieste, 24.12.1945, registrato, omologato, portante costituzione della «Cooperativa Autotrasporti Triestina Alimentari Sepral (C. A. T. A. S.)» Società Cooperativa a responsabilità limitata, Trieste.

Durata: fino al 31 dicembre 1950.

Capitale: numero illimitato di quote da lire 100.— ciascuna.

Soci: secondo le condizioni dello statuto.

Scopo: trasporto alimentari, merci e passeggeri, benessere materiale e morale dei soci.

Divisione utili: al fondo riserva il 20 %; a compenso del capitale sociale; secondo quanto delibera l'assemblea; oppure, per deliberazione assemblea generale, la totalità al fondo riserva.

Consiglio d'amministrazione, composto di 5 membri: Alfredo Bradaschia (Presidente); Ennio Gentili, Giovanni Santin, Eugenio Mauri, Bruno Marzotti.

Rappresentanza e firma sociale: al Presidente del Consiglio d'amministrazione oppure a due consiglieri d'amministrazione congiuntamente.

Collegio sindacale: Guido Nassinguerra (Presidente), Matteo Bassa, Guglielmo Salvadori; quali sindaci effettivi; Raimondo Petronio, Eustacchio Pignone; quali sindaci supplenti.

Dott. Giuseppe Artico — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 6/2/1946 iscritto al N.o 17492 del Registro d'ordine, annotato al N.o 1691 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto atto costitutivo CONSORZIO DEI COMERCIANTI GRECI di Trieste, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Trieste dd. 20 settembre 1945, omologato per decreto Tribunale C 35/46 cron. 119;

La società ha lo scopo di promuovere sviluppare svolgere attraverso i propri soci e nel loro interesse commercio ingrosso importazione esportazione specialmente da e per la Grecia merci varie prodotto suolo e industria; è amministrata da Consiglio amministrazione sette membri; la rappresentanza della società spetta al Presidente oppure al Vicepresidente in unione ad un consigliere oppure a due consiglieri collettivamente.

Durata sociale anni dieci; capitale sociale costituito da numero quote illimitato. Presidente della società Costantino Anastassachi; Vice Presidente Giorgio Tsamopoulos; consi-

glieri Costantino Pisani, Cleobulos Kedros, dottor Michele Gunalachi, Giorgio Ferro, Luca Eftimiadi, che hanno accettato la carica.

Dott. Giulio Paolina — Notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 30/1/1946 iscritto N.o 17465 Registro ordine, annotato N.o 1686 Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Scioglimento

IMPRESA COSTRUZIONI ROMEO BATTARA & C.o

Società a responsabilità limitata — Trieste

Con atto 5 Dicembre 1945, registrato e omologato, i soci della *Impresa Costruzioni Romeo Battara & C.o società a responsabilità limitata* in Trieste hanno deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della prefata società.

In liquidatore è stato nominato il socio Romeo Battara,
Trieste, 31 Gennaio 1946.

Dott. Francesco Froglià — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 1/2/1946 iscritto al N.o 17477 del Registro d'ordine, annotato al N.o 1537 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

ARCH. PIO FEGITZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE
IN TRIESTE

Aumento capitale — Nomina amministratori

Con verbale 29 dicembre 1945, miei rogiti, registrato, omologato, i soci della società *Arch. Pio Fegitz società a responsabilità limitata* in Trieste, hanno deliberato l'aumento del capitale sociale da Lire 50.000,— a Lire 300.000,— sostituendo lo statuto sociale con un testo nuovo.

Sono nominati amministratori: Arch. Pio Fegitz, Aldo Gianni e dott. Vittorio Spinotti, che rappresenteranno la società congiuntamente a due oppure un amministratore con un procuratore.

Dott. Francesco Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/2/1946 iscritto al N.o 17489 del Registro d'ordine, annotato al N.o 1432 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Bilancio approvato

Si rende noto che nell'Assmblea Generale ordinaria della *Società Anonima Immo- biliare Agricola* con sede in Trieste, cap. vers. L. 800.000.— tenutasi il giorno di mercoledì 12 dicembre 1945 è stato approvato il Bilancio chiuso al 31 gennaio 1945 con le seguenti risultanze:

Attivo	Lire	4.526.288.50
Passivo	»	4.317.947.33
Utile	Lire	208.340.17

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alla verità.

Nella stessa Assemblea sono stati riconfermati in carica i Consiglieri: Ottone Kraus e Rag. Mario Mizzan che hanno accettato il mandato.

Dott. Giovanni Iviani — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 26/1/1946 iscritto al N.º 17442 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1003 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Bilancio approvato

Si rende noto che nell'Assemblea Generale Ordinaria della D. Tripovich & Ci., Società Anonima di Navigazione, Rimorchi e Salvataggi con sede in Trieste, cap. versato Lire 22.500.000.— tenutasi il giorno 28 marzo 1945 è stato approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 1944 con le seguenti risultanze:

Attivo	Lire	192.474.857.06
Passivo	»	188.157.180.74
		<hr/>
Utile	Lire	4.317.676.32

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alla verità.

IL PRESIDENTE

(firma illeggibile)

I SINDACI:

(firme illeggibili)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 28/4/1945 iscritto al N.º 16517 del Registro d'ordine, annotato al N.º 273 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Bilancio approvato

Si rende noto che nell'Assemblea Generale ordinaria della Società Anonima di Navigazione «G. L. Premuda» con sede in Trieste, ep. vers. L. 2.000.000.— tenutasi in Trieste il giorno 28 marzo 1945 è stato approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 1944 con le seguenti risultanze:

Attivo	Lire	45.112.523.—
Passivo	»	42.775.482.60
		<hr/>
Utile	Lire	2.337.040.40

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alla verità.

Nella stessa Assemblea sono stati riconfermati in carica i Consiglieri: avv. Nicolò Benedetti, Ottone Kraus e dott. conte Mario Tripovich che hanno accettato il mandato.

Dott. Giovanni Iviani — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 28/4/1945 iscritto al N.º 16515 del Registro d'ordine, annotato al N.º 86 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

«TERRAMARE» S. A. DI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN LIQUIDAZIONE

Approvazione rendiconto 1044

Si rende noto che l'Assemblea Generale Ordinaria del 31 dicembre 1945 ha approvato il rendiconto sociale dell'anno 1944 coi seguenti estremi:

Attività	Lire	112.939.05
Passività	»	122.844.25
<hr/>		
Perdita di gestione	Lire	9.905.20

IL LIQUIDATORE
(Riccardo Arco)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/1/1946 iscritto al N.º 17434 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1239 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

S. a r. l. CONFEZIONI PRINCEPS

Approvazione Rendiconto al 31/8 1945.

Si rende noto che l'Assemblea Ordinaria del 28 dicembre 1945 ha approvato il rendiconto sociale al 31 agosto 1945 coi seguenti estremi:

Attività	Lire	669.490.80
Passività	»	1.775.434.34
<hr/>		
Perdita dell'esercizio	Lire	105.943.20

L'AMMINISTRATORE UNICO:
(Leopoldo Melato)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/1/1946 iscritto al N.º 17433 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1422 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

«V. I. D. A. D.» — VINICOLA ADRIATICA SOCIETA' ANONIMA — TRIESTE
CAPITALE L. 250.000.—

Bilancio al 31 agosto 1945

Attività	Lire	2.498.502.05
Passività	»	2.597.737.85
<hr/>		
Perdita	Lire	99.235.80

Dott. Bruno Sandrin — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 6/2/1946 iscritto al N.º 17491 del Registro d'ordine, annotato al N.º 128 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETA' ANONIMA ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE — TRIESTE
CAPITALE SOCIALE LIT. 1.380.000.—

Approvazione Bilancio e Nomine

Rendesi noto verbale Assemblée 10 dicembre 1945 portante approvazione Bilancio al 31/12/44 colle seguenti risultanze:

Attivo	Lire	1.868.318,85
Passivo	»	1.853.263,76
Utile	Lire	15.055,09

nonchè nomina dei Consiglieri Ing. Guido Stock, Dott. Mario Stock e Alfredo Cohen.

Il Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni del Sig. Marcello Zuccolin dalla carica di Presidente, ha eletto a tale carica l'avv. Silvio Battistella, come risulta dal verbale di riunione di data 10 dicembre 1945.

Dott. Giovanni Iviani — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/1/1946 iscritto al N.o 17359 del Registro d'ordine, annotato al N.o 264 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi note procure ad negotia della «INFORIT» INDUSTRIE FORESTALI ITALIANE, società a r. l. Trieste cap. Lire 300.000.— agli Aldo Mario Tosi e avv. Giuseppe Cespa datate Trieste 29 gennaio 1946, debitamente registrate — che conferiscono tutti più ampi poteri come nelle stesse indicati.

Dott. Giulio Paolina — Notaio

Depositato Cancelleria Civile Tribunale Trieste 4/2/1946 iscritto N.o 17484 Registro ordine.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

A V V I S O

Si rende noto che con atto N. 20217/3296 dd. Trieste 4/1/1946 atti not, Spadon e qui reg. il 8/1/46 al No. 4133 Mod. I. Vol. 59, la ditta Individuale Saracino Nicola corrente in Trieste ha nominato per la stessa in procuratore generale ed institore il Signor Mario Casertano di Michele in Trieste con firma indipendente e con le maggiori facoltà contenute nelle procura depositata presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Trieste.

Trieste, li 9 gennaio 1946.

Dott. Giovanni Spadon — Notaio

Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 12/1/1946 iscritto al No. 17374 del Registro d'ordine.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Sostituzione di Amministratore

Con deliberazione 25 gennaio 1946 l'assemblea della «Taurus, Società a r. l.» in Trieste ha nominato amministratore unico il socio Drozina Aldo fu Stefano, in sostituzione del missionario ing. Raimondo Visentin.

Dott. Ezio Galante — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 1/2/1946 iscritto al No. 17474 del Registro d'Ordine, annotato al No. 1543 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto verbale assemblea generale ordinaria straordinaria della LAVANDERIA A VAPORE TRIESTINA S. A. in Trieste cap. L. 500.000.— datato Trieste 14 dicembre 1945, omologato per decreto Tribunale Trieste 17 gennaio 1946 C 52/45 cron. 188, portante accettazione dimissione Consiglieri r.g. Giuseppe Schiavon e Carlo Costantini; ed elezione nuovi consiglieri amministrazione Cav. Gr. Cr. Silvio Cambiagio; conte Giuseppe Brunner Muratti; avv. Marino de Szombathely; comm. Nino Battino; dott. Augusto Nordio; e modifica art. 25, 30, 31, 16, 17, 21, 22, 24 statuto.

Dott. Giulio Paolina — Notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 29/1/1946 iscritto No. 17455 Registro d'ordine, annotato No. 266 Registro Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

A V V I S O

Si rende noto che con atto N. 20160/3289 dd. Trieste 28/12/1945 atti not. Spadon e qui reg. il 12 gennaio 1946 al N. 4226 Mod. I, Vol. 59 la ditta singola - «Distillerie Triestine Landò» corrente in Trieste via Cologna N. 75 ha nominato quale procuratore generale con firma indipendente e con le maggiori facoltà contenute nella procura depositata presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Trieste la signora Rubino Anastasia n. Sabadella del fu Carlo in Trieste.

Trieste, li 22 gennaio 1946.

Giovanni Spadon — Notaio

Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 30/1/1946 iscritto al No. 17459 del Registro d'ordine.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

A V V I S O

Si rende noto che con atto N. 20 161/3290 dd. Trieste 28/12/1945 atti not. Spadon e qui reg. il 12 gennaio 1946 al N. 4225 Mod. I, Vol. 59 la ditta singola «Distillerie Triestine Landò» corrente in Trieste via Cologna N. 75 ha nominato quale procuratore generale con firma indipendente e con tutte le maggiori facoltà contenute nella procura depositata presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Trieste il Signor Arnaldo Giuseppe Cevasco fu Ferruccio in Trieste.

Trieste, li 22 gennaio 1946.

Dott. Giovanni Spadon — Notaio

Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 30/1/1946 iscritto al No. 17458 del Registro d'ordine.

Il Cancelliere: **Giardino**

AMMORTAMENTO

Con decreto 21/8/1945 il Tribunale di Trieste ha dichiarato il fermo definitivo del libretto portatore della Cassa Risparmio Trieste N.ro 114.969 intestato Mattis Romilda, con saldo Lire 11.925.40, diffidando il detentore produrlo in Tribunale, proponendo entro sei mesi opposizione contro la denunciante Mattis Romilda domiciliata presso l'Avv. Spiro Curuppi Trieste., via Genova 11.

Avv. Curuppi

PRETURA TRIESTE

Ammortamento polizza

Decreto 6 dicembre 1945 Pretore Trieste dichiara ammortamento polizza Cassa Risparmio Trieste - Sezione Pegno Gestione 190/248 relativa lenzuolo, copertore, federe, asciugamani, tovaglie, tagli cotone sovvenzionata L. 3.000.— nome Romana Piva in Nonino scadenza 23 novembre 1945. Termine sei mesi per opposizione.

Trieste, 27 dicembre 1945.

Romana Piva in Nonino

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Il Presidente del Tribunale di Trieste ha pronunciato con decreto 10 gennaio 1946 l'ammortamento dei titoli 77215, 77216 e 77217 rappresentanti rispettivamente 10, 10 e 5 azioni delle Assicurazioni Generali intestate alla signora WANDA BONFIGLIOLI in CIVIDALI e dei titoli 77218, 77219 e 77220 rappresentanti rispettivamente 10, 10 e 5 azioni della medesima Società intestate al dott. RENZO BONFIGLIOLI. Eventuali opposizioni vanno prodotte entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.

Avvocato Pincherle

I. PUBBLICAZIONE

Il Tribunale di Trieste con decreto 14 gennaio 1946 dichiarò definitivo il fermo del libretto al portatore No. 85/3295 dell'a Banca Popolare Giuliana a nome Strekelj Leopoldo col saldo di Lire 15.675.45 diffidando il detentore a produrlo al Tribunale o a far opposizione entro mesi sei.

AMMORTAMENTO

(III pubbl. caz. n. 3)

Il Tribunale di Trieste ha dichiarato definitivo il fermo Credito Italiano su libretto portatore n. 5236 intestato Leva Antonio, diffida detentore produrlo Tribunale proponendo opposizione entro 6 mesi.

Trieste, dicembre 1945.

Avv. Vida

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Ammortamento

Con decreto 30/3/1945 del Tribunale di Trieste venne dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Banca Commerciale Italiana di Trieste al libretto di Risparmio al portatore N. 44860 intestato Aimone Fulvia in Busico con lire 100.000.— e diffidato l'ignoto detentore a produrlo al Tribunale o far opposizione entro mesi sei.

Avv. Szombathely

MUTUA FRA GLI IMPIEGATI DELLA SOCIETA' ITALO-AMERICANA PEL PETROLIO
Raffineria di Trieste - S. Sabba
S. A. Cooperativa per azioni a Capitale illimitato
con Sede in Trieste - S. Sabba

I Signori Azionisti sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

che avrà luogo il giorno venerdì 15 marzo 1946, ore 18, nello Studio del Notaro Prof. Dott. Giovanni Spadon, Trieste, via Roma N. 22, primo piano, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione della Direzione;
2. Rapporto dei Sindaci
3. Approvazione del Bilancio per l'anno 1945;
4. Dimissione della Direzione al completo;
5. Proposta di porre in liquidazione la nostra mutua, con effetto immediato;
6. Elezione di un liquidatore nella persona di un Socio;
7. Eventuali.

La Direzione

MUTUA SABAUDA DI ASSICURAZIONI

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I soci sono invitati all'assemblea che avrà luogo il 16 marzo 1946 a Trieste, via Dante n. 7, ore 10 e in seconda convocazione il 18 marzo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio 1945;
Diverse.

Trieste, 15 febbraio 1946.

La Direzione

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI VILLA OPICINA

Il giorno 17 marzo 1946 alle ore 14 in prima convocazione e ore 14.30 in seconda convocazione sarà tenuta nella Sede sociale in Villa Opicina l'annuale assemblea generale ordinaria con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
2. — Approvazione del Bilancio 1945;
3. — Varie.

Il Consiglio di Amministrazione

ZONA DI GORIZIA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA

Estratto

Con atto dd. 29/1/1946 No. 14527 registrato li 30/1/1946 al N. 122 Vol. 23 Mod. I venne costituita la società in nome collettivo „**Geom. Protto-Blanzan impresa costruzioni**“ con sede in Gorizia Via Foscolo 38 ;

Oggetto : esecuzione di lavori di edilizia, idraulici e stradali ;

Soci : Protto Pietro di Augusto e Blanzan Antonio fu Daniele entrambi in Gorizia.

Capitale : L. 100.000.—

Rappresentanza : L'amministrazione spetta al socio Protto Pietro che rappresenterà la società di fronte a terzi e potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Gorizia addì 1. febbraio 1946.

Rodolfo Seculin — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 2 febbraio 1946 iscritto al No. 4503 del Reg. d'ordine : annotato al No. 170 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. XI.

Il Cancelliere : **Guglielmi Guido**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA

Estratto

dell'atto rep. No. 277 rogiti notaio Staffuzza, dd. Gorizia, 2/2/1946, con il quale il dott. BLASICH RICCARDO fu Mario, da Gorizia, è autorizzato a fungere da Direttore della „**Società in nome collettivo Fabbrica Mobili L. Ercoli di Gorizia**“, con le più ampie facoltà di rappresentare la stessa.

Gorizia, li 10 febbraio 1946.

Dott. Bruno Staffuzza — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 12 febbraio 1946 inserito al No. 4505 del Reg. d'ordine : annotato al No. 100 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. VII.

Il Cancelliere : **Guglielmi Guido**

ZONA DI POLA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

Costituzione di Cooperativa

Con mio atto 23 novembre 1945 No. 4118 registrato il 1 dicembre successivo, omologato dal tribunale di Pola il 18 gennaio 1946 venne costituita la società cooperativa a resp. limitata „Consorzio Cooperativo Acquisti Collettivi“ con sede in Pola, largo Oberdan 27.

Durata anni due dalla costituzione, salvo proroga.

Oggetto: acquisto di derrate ed altre merci di prima necessità direttamente dai produttori per distribuirle ai soci perchè questi le rivendano anche trasformate al pubblico o le assegnino ai propri dipendenti o associati.

Capitale sociale illimitato in azioni da Lire 1.000.—.

Il Consiglio di amministrazione è così composto: Gianni Francesco, presidente; Beriotto Umberto, Ferneglia Ermenegildo, Malusà Francesco e Tomiani Attilio, consiglieri.

La rappresentanza della società spetta al presidente che firmerà congiuntamente ad un consigliere.

Il collegio sindacale è così composto: Martina Arturo, presidente, Bruni Francesco e Bronzin Giuseppe, effettivi; Randi Ersilio e Kirchenknoff Paolo, supplenti.

Dott. Carlo Franchi — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola il 14 febbraio 1946 ed iscritto al No. 12 del registro d'ordine, al No. 167 del registro società.

Il Cancelliere: **A. Zarin**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

Costituzione di Cooperativa

Si rendono noti gli atti 15 settembre 1945 No. 3926, 14 dicembre 1945 No. 4144 e 26 dicembre 1945 No. 4152 rogiti notaio Franchi coi quali venne costituita la **Cooperativa Ricupero demolizioni ed opere edilizie**, a resp. lim., con sede in Pola, via Rossetti 15, avente per oggetto l'esecuzione di lavori edili, industriali, stradali, idraulici idraulici; bonifiche; costruzione di gallerie; ricupero; sgomberi e demolizioni.

Durata anni cinque; capitale in azioni da lire 1.000.

Il Consiglio di amministrazione è formato dai signori: Scopaz Ottavio (Presidente), Ermanni Giuseppe e Ghersevich Ernesto.

Tribunale di Pola ha ordinato l'iscrizione della società con decreto 30 novembre 1945.

Pola, 7 gennaio 1946.

Carlo Franchi — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola il 9 gennaio 1946 ed iscritto al No. 2 del registro d'ordine, al No. 164 del registro società.

Il Cancelliere: **A. Zarin**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

COMPAGNIA SINGER PER MACCHINE DA CUCIRE SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
Sede di Milano — Capitale L. 15.000.000

Con mio atto 29 novembre 1944 N. 16674 rep. (registrato il 7 dicembre n. 8600) il Delegato dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare „E.G.E.L.I.“ Sequestratario della Società ha confermato procuratore per la Filiale di Trieste, comprendente il territorio delle provincie di Padova, Belluno, Rovigo, Venezia, Treviso, Trieste, Carnaro, Friuli, Gorizia, Istria e Zara, il Sig. OTTORINO RAFFAELE ERCOLINI fu Dario, coi poteri di cui alla privata scrittura in mia autentica 4 novembre 1943 n. 14724 rep.

Alessandro Guasti — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola il 27/7/1945; iscritto al No. 20 registro d'ordine, al No. 158 registro società.

Il Cancelliere: **Zaratin**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

Revoca di Mandati

Con atto 29 Novembre 1945 No. 11511-3905 rogito Alessandro Brambilla, registrato ad Abbiategrasso il 6/12/1945 No. 503 vol. 60, la Società in nome collettivo „Ronchi e Scanzini“ con sede in Milano, capitale L. 20.000 revocò i mandati conferiti con atti 5/10/1943 N. 6389/2010 e 13/1/1944 N. 7031/2239 rogito Moretti al signor Cristini Lucio Severo fu Angelo, autorizzando tutte le formalità del caso.

Alessandro Brambilla — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola 2 gennaio 1946; iscritto al No. 1 registro d'ordine al No. 150 registro società.

Il Cancelliere: **Zaratin**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

COOPERATIVA ISTRIANA PALOMBARI — POLA

Capitale sociale Lire 700.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

ATTIVITA'

Cassa	Lire	27.264.65
Banche	„	169.670.—
Attrezzi	„	10.530.—
Creditori - debitori	„	413.242.—
Clienti	„	583.330.46

Lire 1.204.037.11

PASSIVITA'

Fornitori	Lire	222.100.—
Capitale sociale	„	700.—
Ammortamenti attrezzi	„	1.053.—
Utile	„	980.184.11

Lire 1.204.037.11

Conto Perdite e Profitti

SPESE E PERDITE

Spese generali	Lire	51.802.80
Ammortamenti e deperimenti	„	1.053.—
Utile netto	„	980.184.11

Lire 1.033.039.91

RENDITE

Interessi	Lire	1.634.01
Utili assegnati	„	106.623.10
Ricavo lordo da lavorazione	„	924.782.80

Lire 1.033.039.91

Si dichiara il presente bilancio conforme a verità.

Il Consiglio d'amministrazione: (firme illeggibili)

I Sindaci: (firme illeggibili).

Il Cancelliere: A. Zaratini

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELL'ISTRIA IN LIQUIDAZIONE — POLA

ELENCO

delle cartelle fondiarie conv. 4% sorteggiate il 12 febbraio 1946 che saranno rimborsabili dal 1.º aprile 1946.

da L. 100.— N.ri 372, 515, 622, 635

2563 da L. 120.— N.ri 801, 875, 891, 1193, 1238, 1537, 1580, 1630, 1672, 2116, 2357, 2561,

da L. 500.— N.ri 384, 476, 649, 755

da L. 600.— N.ri 9, 64, 639, 758, 1308, 1531, 1681

da L. 1200.— N.ri 169, 193, 429, 455, 526, 638, 928, 999, 1344, 1883, 2665, 2745, 2764, 2839, 3156, 3588, 3745, 4926, 4949, 5135, 5203, 4385, 5658, 6976

da L. 2000.— N.ri 246, 651

da L. 5000.— N.ri 237, 604, 1549, 2191, 2708

Sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora rimborsate

Serie 4% conv.

da L. 100.— N.ri 29, 30, 32, 36, 37, 54, 67, 91, 96, 98, 124, 129, 130, 134, 155, 156, 167, 168, 187, 219, 222, 223, 227, 241, 244, 245, 246, 254, 298, 322, 336, 351, 417, 419, 420, 426, 427, 428, 433, 448, 492, 505, 530, 533, 545, 560, 568, 589, 640, 645, 665, 666, 684, 687, 703, 747, 755, 791.

da L. 120.— N.ri 21, 24, 43, 45, 72, 74, 114, 123, 154, 161, 191, 217, 260, 299, 306, 315, 346, 353, 383, 401, 408, 417, 458, 498, 515, 531, 538, 539, 542, 546, 555, 566, 587, 598, 663, 672, 673, 686, 691, 696, 731, 763, 764, 794, 797, 850, 872, 874, 896, 910, 911, 912, 913, 928, 931, 971, 979, 994, 1006, 1011, 1047, 1058, 1060, 1061, 1078, 1095, 1135, 1139, 1185, 1188, 1197, 1204, 1217, 1248, 1252, 1314, 1327, 1331, 1346, 1376, 1388, 1402, 1413, 1439, 1451, 1455, 1478, 1508, 1509, 1613, 1629, 1660, 1662, 1693, 1737, 1745, 1753, 1762, 1789, 1822, 1824, 1835, 1846, 1869, 1871, 1873, 1882, 1883, 1892, 1908, 1921, 1930, 1944, 1959, 1967, 1987, 1992, 2036, 2066, 2067, 2101, 2104, 2152, 2159, 2171, 2185, 2194, 2209, 2223, 2226, 2227, 2254, 2300, 2312, 2315, 2318, 2322, 2346, 2348, 2364, 2365, 2366, 2393, 2443, 2456, 2516.

da L. 500.— N.ri 13, 50, 75, 95, 102, 104, 105, 111, 143, 164, 170, 183, 184, 187, 192, 273, 283, 287, 296, 298, 366, 370, 376, 386, 387, 445, 479, 530, 539, 546, 571, 606, 610, 627, 654, 655, 721, 722, 723, 768, 828, 831, 842.

da L. 600.— N.ri 4, 6, 40, 41, 45, 49, 102, 105, 148, 162, 164, 179, 238, 279, 326, 342, 395, 465, 497, 499, 506, 507, 519, 520, 544, 583, 607, 652, 680, 683, 712, 742, 797, 804, 808, 821, 841, 853, 862, 930, 943, 945, 961, 985, 991, 1007, 1032, 1038, 1133, 1135, 1172, 1174, 1183, 1185, 1192, 1264, 1279, 1287, 1306, 1313, 1346, 1405, 1436, 1465, 1492, 495, 1525, 1529, 1530, 1577, 1605, 1632, 1633, 1651, 1652, 1688, 1706, 1723, 1736.

da L. 1200.— N.ri 12, 17, 36, 77, 82, 87, 171, 190, 202, 210, 254, 313, 314, 315, 341, 346, 379, 392, 421, 519, 521, 594, 595, 749, 841, 843, 1019, 1137, 1141, 1168, 1169, 1172, 1174, 1179, 1230, 1247, 1287, 1333, 1343, 1376, 1441, 1446, 1484, 1526, 1539, 1546, 1569, 1570, 1590, 1764, 1779, 1794, 1815, 1873, 1899, 1922, 2088, 2118, 2119, 2154, 2229, 2240, 2255, 2267, 2405, 2406, 2537, 2538, 2590, 2666, 2672, 2718, 2731, 2773, 2843, 2905, 2917,

2918, 2939, 3001, 3046, 3076, 3077, 3080, 3140, 3141, 3146, 3157, 3206, 3208, 3229, 2336,
3238, 3288, 3305, 3308, 3309, 3311, 3326, 3345, 3361, 3383, 3397, 3398, 3407, 3436, 3464,
3519, 3534, 3547, 3571, 3582, 3660, 3684, 3702, 3705, 3707, 3740, 3759, 3764, 3769, 3784,
3797, 3802, 3835, 3841, 3936, 4075, 4150, 4167, 4277, 4301, 4389, 4423, 4467, 4470, 4487,
4523, 4524, 4546, 4611, 4683, 4831, 4838, 4859, 4895, 4905, 4914, 4981, 4997, 5079, 5104,
5118, 5138, 5181, 5193, 5263, 5306, 5332, 5336, 5346, 5357, 5362, 5380, 5381, 5382, 5384,
5420, 5459, 5460, 5571, 5617, 5654, 5662, 5675, 5775, 5804, 5822, 5858, 5892, 5894, 5968,
6018, 6034, 6040, 6042, 6067, 6123, 6124, 6125, 6162, 6191, 6212, 6251, 6259, 6283, 6324,
6344, 6345, 6346, 6347, 6405, 6468, 6485, 6493, 6554, 6555, 6556, 6557, 6570, 6587, 6589,
6590, 6663, 6664, 6665, 6684, 6708, 6710, 6718, 6719, 6728, 6730, 6798, 6810, 6832, 6950,
6954, 6985, 6996, 7024, 7025, 7090, 7093, 7135, 7151, 7156, 7307, 7321, 7322, 7340, 7357,
7409, 7566, 7573, 7582.

da L. 2000.— N.ri 22, 24, 70, 122, 140, 145, 146, 147, 205, 208, 266, 282, 300, 315,
417, 426, 447, 541, 555, 556, 579, 582, 583, 665, 691, 728, 781.

da Lire 5000.— N.ri 106, 139, 212, 295, 384, 406, 585, 899, 901, 1037, 1047, 1054,
1071, 1119, 1122, 1137, 1138, 1207, 1528, 1534, 1743, 1744, 1745, 1747, 1751, 1866, 2452,
2453, 2707, 2726, 2790.

Serie 5%

da L. 100.— N.ri 1528, 1529.

da Cor. 200.— (pari a Lire 120.—) N.ri 4737, 4940, 5019, 5262, 5513, 5819, 5820, 5842,
5844, 5959, 6131, 6132, 6499, 6510, 6680, 6718, 6740, 7009, 7059, 7898, 8833, 9234, 9675, 9676,
10008, 10370, 10700, 10789, 11551, 11994, 12526, 12932, 12958, 12997, 13125, 13162, 13163,
13164, 13165, 13166, 13167, 13618, 13676, 13764.

da Cor. 1000.— (pari a Lire 600.—) N.ri 1106, 2648, 3353, 3354, 3832, 4158, 5103, 5104,
5116, 5891.

da Cor. 2000.— (pari a Lire 1.200.—) N.ri 2316, 4916, 13958, 16094, 20572, 20983.

da Lire 2000.— N.ri 1237.

GOVERNO MILITARE ALLEATO

I N D I C E

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale	Pagina
N. 34 Revoca di benefici in materia di pensioni per benemerenze fasciste — Aumento delle pensioni e degli assegni straordinari ed integrazione tem- poranea a favore del personale in quiescenza	3
N. 37 Aumento degli onorari dovuti ai notai	9
N. 38 Addizionale sui manufatti tessili — Modifiche al R. D. L. 11 gennaio 1943, N. 65	11
N. 40 Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra	12
Ordine	
N. 62 Riduzione del periodo di pratica nelle professioni forensi — Supplemento all'Ordine N. 32	16
N. 65 Esami di procuratore legale	17
N. 66 Aumento dell'aggio e quote d'integrazione a favore degli esattori delle Imposte Dirette	20
N. 67 Nomina di cittadini residenti a Pola ad assessori per la Corte d'Assise ordinaria	22
Ordine Amministrativo	
N. 24 Nomina dell'Ispettore e del Vice Ispettore per l'Agricoltura	23
N. 25 Nomina del dott. Ettore Pescatori a Direttore dell'Ufficio territoriale dei «Consorzi Agrari»	22
N. 26 Nomina del dott. Bruno Pascoli a Pretore presso la Pretura di Gorizia	44

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona

N. 4 Nomina della Commissione Pensioni di Zona per la Zona di Trieste e la città di Trieste	26
--	----

N. 5	Nomina del signor Antonio Zanus a Commissario dell'Opera Orfani di Guerra di Trieste e dell'Associazione Famiglie Caduti di Trieste	26
N. 6	Nomina di Giuseppe Stener alla Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per Artigiani nel Comune di Muggia	27

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

N. 25	Nomina del dott. ing. Piero Davanzo Del Bello a Direttore del Genio Militare e dell'«Arsenale» di Pola	28
N. 28	Nomina del dott. Ferruccio Veronese a liquidatore dell'Ente Provinciale Turismo	28

P A R T E III

Sezione Civile — Inserzioni	30-49
---------------------------------------	-------